

Traduzione non ufficiale delle dichiarazioni:

«Conformemente al paragrafo 5 dell'Art. 4 del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, la Repubblica italiana dichiara che il consenso e la rinuncia all'applicazione della regola della specialità possono essere revocati nei casi previsti dal medesimo paragrafo 5 e conformemente alle vigenti disposizioni del Codice di procedura penale italiano.

Conformemente all'art. 5, paragrafo 1 (b) del Protocollo, la Repubblica italiana dichiara che la regola della specialità prevista dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non si applica se l'individuo estradato rinuncia espressamente alla sua applicazione».

19A06957

Entrata in vigore della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Si informa che in data 7 agosto 2019 è stato depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea lo strumento di ratifica della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Sono state, quindi, completate le procedure richieste per l'entrata in vigore della predetta Convenzione.

La ratifica è stata autorizzata con legge 19 luglio 2019, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2019.

In conformità con il suo art. 18, paragrafo 3, la Convenzione entra in vigore il giorno 5 novembre 2019.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato le seguenti riserve e dichiarazioni:

Article 5 - Political offences

«The Italian Republic declares that it will apply article 5(1) only in relation to offences referred to in articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism and offences of conspiracy or association - which correspond to the description of behaviour referred to in article 3(4) - to commit one or more of the offences referred to in articles 1 and 2 of the European Convention on the Suppression of Terrorism.»

Article 7 - Extradition of nationals

«The Italian Republic will grant the extradition of its citizens under the condition of reciprocity.»

Article 12 - Re-extradition to another Member State

«The Italian Republic declares, in accordance with article 12, paragraph 2, that article 15 of the European Convention on Extradition continues to apply, unless the person concerned consents to being re-extradited to another Member State.»

Article 13 - Central authority and transmission of documents by facsimile

«The Ministry of Justice will be the central authority within the meaning of article 13.»

Article 18 - Entry into force

«The Italian Republic declares that this Convention applies, in accordance with article 18(4), in its relations with Member States which have made the same declaration.»

Traduzione non ufficiale delle riserve e dichiarazioni:

Art. 5 - Reati politici

«La Repubblica italiana dichiara che applicherà l'art. 5, paragrafo 1 solo in relazione ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo e ai reati di cospirazione o associazione per delinquere - che corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'art. 3, paragrafo 4 - per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo.»

Art. 7 - Estradizione dei cittadini

«La Repubblica italiana garantirà l'extradizione dei propri cittadini a condizione di reciprocità.»

Art. 12 - Riestradizione verso un altro Stato membro

«La Repubblica italiana dichiara, in conformità all'art. 12, paragrafo 2, che l'art. 15 della Convenzione europea di estradizione continua ad essere applicato, salvo che la persona interessata dia il proprio consenso alla riestradizione verso un altro Stato membro.»

Art. 13 - Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax

«Il Ministero della giustizia sarà autorità centrale ai sensi dell'art. 13.»

Art. 18 - Entrata in vigore

«La Repubblica italiana dichiara che la presente Convenzione Si applica, in conformità con l'art. 18, paragrafo 4, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.»

19A06958

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2017-2021, del Parco nazionale del Circeo, ricadente nella Regione Lazio.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2019, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano AIB) 2017-2021 del Parco nazionale del Circeo, ricadente nella Regione Lazio, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi [www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi](http://www.minambiente.it/natura/aree_naturali_protette/attivita_antincendi_boschivi), all'interno della cartella normativa, decreti e ordinanze.

19A06953

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Istituzione del tavolo tecnico per la definizione delle modalità applicative delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario.

Con decreto 20 giugno 2019 è stato istituito un tavolo tecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 958, della legge n. 145 del 2018, per l'attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

Per la consultazione integrale si rinvia al sito della Ragioneria generale dello Stato: www.rgs.mef.gov.it

19A06954

